

TAR Lombardia, Sezione Prima, Sentenza n. 3515 del 3 novembre 2025

Appalti di servizi – Piattaforma elettronica – Applicazione erronea della formula di attribuzione dei punteggi economici – SA deve correggere errore tecnico

Pubblicato il 03/11/2025

N. 03515/2025 REG.PROV.COLL.

N. 01401/2024 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1401 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-S.r.l. – -OMISSIS- S.r.l., -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati (...), con domicilio eletto presso lo studio (...);

contro

(...), (...), non costituiti in giudizio;

(...) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati (...), con domicilio eletto presso lo studio (...);

nei confronti

-OMISSIS- -OMISSIS- S.p.A., -OMISSIS- -OMISSIS- S.r.l., -OMISSIS-

-OMISSIS-A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

-OMISSIS- S.p.A. Società A Socio Unico, -OMISSIS- -OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo e al primo ricorso per motivi aggiunti:

- della nota del 07.05.2024 a firma del RUP, dott.ssa -OMISSIS-, avente ad oggetto “Nota di proposta di aggiudicazione per la procedura di gara “(...) 2023-OMISSIS- Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., multilotto, per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali” con cui è stata proposta l’aggiudicazione del Lotto 3 in favore della costituenda società consortile -OMISSIS- -OMISSIS- S.p.a- -OMISSIS- -OMISSIS-S.r.l. (doc. 2);
- della Determinazione del 07.05.2024 n. -OMISSIS- a firma del Direttore Generale dell’(...), dott. -OMISSIS-, avente ad oggetto “(...)_2023-OMISSIS- Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., multilotto, per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali – Aggiudicazione della procedura”, con cui è stata disposta l’aggiudicazione del Lotto 3 in favore della costituenda società consortile -OMISSIS- -OMISSIS- s.p.a- -OMISSIS- -OMISSIS-s.r.l. (doc.3);
- della nota ricevuta a mezzo pec in data 08.05.2024 a firma del RUP, Dott.ssa -OMISSIS-, avente ad oggetto: “(...)_2023-OMISSIS- Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., multilotto, per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali” - Comunicazione ex art. 76 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e richiesta dei documenti per la stipula” con cui è stata comunicata tra le altre l’aggiudicazione del Lotto 3 in favore della costituenda società consortile -OMISSIS- -OMISSIS- s.p.a-

-OMISSIS- -OMISSIS-s.r.l. (doc.4);

- di tutti i verbali di gara (doc.5) di seguito elencati nei limiti di quanto dedotto nella narrativa del presente ricorso;

(...)_2023-OMISSIS-_Verbale n.1_AMM_pubblica del 02.10.2023.

(...)_2023-OMISSIS-_Verbale n.2_TECN_pubblica del 12.10.2023.

(...)_2023-OMISSIS-_Verbale n.3_TECN_riservata del 06.11.2023.

(...)_2023-OMISSIS-_Verbale n.4_TECN_riservata del 08.11.2023.

(...)_2023-OMISSIS-_Verbale n.5_TECN_riservata del 20.11.2023.

(...)_2023-OMISSIS-_Verbale n.6_TECN_riservata del 15.01.2024.

(...)_2023-OMISSIS-_Verbale n.7_TECN_riservata del 29.01.2024.

(...)_2023-OMISSIS-_Verbale n.8_TECN_riservata del 07.02.2024.

(...)_2023-OMISSIS-_Verbale n.9_ECO_pubblica_riservata del 08.02.2024.

(...)_2023-OMISSIS-_Verbale n.10_ECO_pubblica del 22.02.2024.

(...)_2023-OMISSIS-_Verbale n.11_AMM_RISERVATA del 27.02.2024

- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente ancorché non conosciuto,
nonché

- per la dichiarazione di inefficacia e il subentro nel contratto ove nel frattempo stipulato e per il risarcimento danni;

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:

- della determinazione D.G. (...) n. -OMISSIS-del 25/07/2024 avente ad oggetto “(...)_2023-OMISSIS- procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., multilotto, per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali - aggiudicazione a seguito della correzione dell’errore nell’applicazione della formula di attribuzione del punteggio economico” con riferimento al Lotto 3, nonché della nota 21/08/2024 “(...)_2023-OMISSIS- Comunicazione NUOVA Agg Precisazioni” e della nota allegata (...)_2023-OMISSIS-_Comunicazione NUOVA Agg_precisazioni_Allegato” trasmesse il 21/08/2024;

- della nota del RUP 22/07/2024, avente ad oggetto “Nota di proposta di aggiudicazione per la procedura di gara ““(…)_2023-OMISSIS- Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., multilotto, per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali’ a seguito di annullamento dell’originaria determina di aggiudicazione”, con riferimento al Lotto 3;
- della determinazione D.G. (...) n. -OMISSIS- del 05/07/2024, avente ad oggetto ““(…)_2023-OMISSIS- procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., multilotto, per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali’ – annullamento dell’aggiudicazione per errore nell’applicazione della formula di attributiva del punteggio economico”, con riferimento al Lotto 3;
- della nota RUP 03/07/2024, Prot. IA.-OMISSIS-, approvata con la determinazione surriferita avente ad oggetto ““(…)_2023-OMISSIS- Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., multilotto, per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali - Proposta di annullamento dell’aggiudicazione per errore nell’applicazione della formula di attribuzione del punteggio economico”, con riferimento al Lotto 3;
- di ogni verbale e atto compiuto dalla Commissione giudicatrice e dal RUP, ancorché non conosciuto, ivi compresi i seguenti verbali:
 - 1) (...) _2023-OMISSIS- _Verbale n.1 _AMM _pubblica del 02.10.2023.
 - 2) (...) _2023-OMISSIS- _Verbale n.2 _TECN _pubblica del 12.10.2023.
 - 3) (...) _2023-OMISSIS- _Verbale n.3 _TECN _riservata del 06.11.2023.
 - 4) (...) _2023-OMISSIS- _Verbale n.4 _TECN _riservata del 08.11.2023.
 - 5) (...) _2023-OMISSIS- _Verbale n.5 _TECN _riservata del 20.11.2023.
 - 6) (...) _2023-OMISSIS- _Verbale n.6 _TECN _riservata del 15.01.2024.
 - 7) (...) _2023-OMISSIS- _Verbale n.7 _TECN _riservata del 29.01.2024.

- 8) (...) _2023-OMISSIS- _Verbale n.8 _TECN _riservata del 07.02.2024.
 - 9) (...) _2023-OMISSIS- _Verbale n.9 _ECO _pubblica _riservata del 08.02.2024.
 - 10) (...) _2023-OMISSIS- _Verbale n.10 _ECO _pubblica del 22.02.2024.
 - 11) (...) _2023-OMISSIS- _Verbale n.11 _AMM _RISERVATA del. 27.02.2024.
 - 12) (...) _2023-OMISSIS- _Verbale n.12 _AMM _RISERV post soccorso istruttorio chiarimenti del 20/03/2024;
 - 13) del verbale di seduta riservata n. 13 del 09/07/2024;
 - 14) del verbale di seduta pubblica n. 14 del 19/07/2024;
- nonché, ove occorra, della determinazione D.G. (...) S.p.A. n. -OMISSIS- del 07/05/2024, avente ad oggetto “(...) _2023-OMISSIS- PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., MULTILOTTO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI” – AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA”, comunicata in data 08/05/2024, con riferimento al Lotto 3 ed in parte qua;
 - della nota RUP 08/05/2024 di comunicazione ex art. 76, co. 5, lett. a), D.lgs. 50/2016 dell’avvenuta aggiudicazione per il Lotto 3 con indicazione altresì della relativa graduatoria;
 - della nota del RUP 07/05/2024, Prot. IA.-OMISSIS-recante “Nota di proposta di aggiudicazione per la procedura di gara ‘(...) _2023-OMISSIS- Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., multilotto, per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali”, con riferimento al Lotto 3 con indicazione della relativa graduatoria;
 - delle note del RUP 06/11/2023 Protocollo IA.-OMISSIS-e RUP 6/11/2023 Prot. IA.-OMISSIS-e 12/02/2024 di richiesta di chiarimenti in merito all’offerta tecnica del R.T.I. -OMISSIS---OMISSIS- -OMISSIS-e di -OMISSIS- -OMISSIS---OMISSIS- -OMISSIS-; di ogni altra richiesta di ragguagli ai concorrenti controinteressati anche se di tenore ignoto;

- di ogni ulteriore verbale, provvedimento e/o altro atto, allo stato non conosciuto con cui i soggetti controinteressati sono stati ammessi al Lotto 3;
 - di ogni ulteriore provvedimento, atto e/o verbale, allo stato non conosciuto, con cui (...) s.p.a. ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche di tutti i controinteressati per il Lotto 3;
 - delle determinazioni n. -OMISSIS- del 3/10/2023 e n. -OMISSIS- del 29/12/2023 relative alla nomina della Commissione giudicatrice e alla sostituzione di un suo componente;
 - nei termini infra dedotti e graduati, sempre con riferimento al Lotto 3, di tutta la documentazione di gara (bando, disciplinare, capitolato tecnico, dettaglio dei lotti, schema di convenzione ed ogni altro atto facente parte della lex specialis di gara e ad essa allegato sia nella versione originaria che in quella rettificata) della determinazione (...) s.p.a. n. -OMISSIS- del 13/06/2023 di indizione della gara e di tutti gli atti con essa approvati, oltre la nota di indizione RUP Protocollo IA.-OMISSIS- del 12/06/2023; della determinazione di (...) s.p.a. n. -OMISSIS- del 03/08/2023 di rettifica della documentazione di gara e di proroga dei termini e di tutti gli atti con essa approvati e della nota RUP di proposta della rettifica;
 - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli succitati noto e non noto, per la declaratoria di nullità e/o invalidità e/o comunque inefficacia della convenzione eventualmente già siglata con l'aggiudicataria della procedura per il Lotto 3 e/o comunque stipulata nel corso del giudizio e dei relativi ordini di fornitura in vista del conseguimento dell'aggiudicazione del Lotto 3 in controversia da parte del R.T.I. -OMISSIS---OMISSIS---OMISSIS- con subentro nella medesima convenzione e nei relativi ordini di fornitura, nonché per il risarcimento in forma specifica a mezzo del suindicato subentro o, in subordine, a mezzo della rinnovazione integrale della procedura aperta in controversia;
- quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti:
- in relazione al Lotto 3 della procedura aperta ex art. 60 D.lgs. n. 50/2016

“(…)_2023-OMISSIS-” per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 30/09/2024 recante ad oggetto la conferma dell’aggiudicazione del medesimo Lotto 3 in favore della costituenda Società consortile -OMISSIS- -OMISSIS- S.p.A. – -OMISSIS- -OMISSIS-S.r.l., oggi -OMISSIS- scarl, del provvedimento R.U.P. prot. n. IA.-OMISSIS- del 30/09/2024 recante la proposta di conferma della surriferita aggiudicazione Lotto 3 a seguito della riconvocazione della commissione giudicatrice, dei verbali di seduta riservata tecnica Commissione giudicatrice -OMISSIS- del 16/09/2024 e n. 15 del 3 settembre 2024, nonché ove occorra della d.d. n. -OMISSIS- del 4/09/2024 e della nota R.U.P. n. IA.-OMISSIS-del 3/09/2024 relativi alla sospensione dell’aggiudicazione poi confermata,

nonché di tutti gli atti e provvedimenti, già impugnati col ricorso introduttivo e con gli accessivi motivi aggiunti;

quanto al quarto ricorso per motivi aggiunti:

- della determinazione 17/03/2025, n. -OMISSIS- –pubblicata il 19/03/2025– e della relativa proposta del RUP 13/03/2025 Prot. IA.-OMISSIS-, con cui (...) ha aggiudicato il lotto 3 a -OMISSIS---OMISSIS- Servizi, determinandosi a “svolgere le attività relative alla stipulazione del lotto in trattazione”, nonché altresì provvedendo alla nomina del Direttore dell’esecuzione del Contratto;

- di tutti quelli già impugnati in sede di ricorso introduttivo e di motivi aggiunti come supra indicati;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, tra cui, ove occorra, la determinazione 12/02/2025, n. 104 e la relativa proposta del RUP 06/02/2025 Prot. IA.-OMISSIS-. Con rinnovata richiesta di declaratoria di nullità e/o invalidità e/o comunque di inefficacia della convenzione eventualmente già siglata con l’aggiudicataria della procedura per il Lotto 3 e/o comunque stipulata nel corso del giudizio e dei relativi ordini di fornitura in vista del conseguimento

dell'aggiudicazione del Lotto 3 in controversia da parte del R.T.I. -OMISSIS---OMISSIS---OMISSIS- con subentro – a cui la ricorrente dichiara di essere disponibile– nella medesima convenzione e nei relativi ordini di fornitura, nonché di risarcimento in forma specifica a mezzo del suindicato subentro o, in subordine, a mezzo della rinnovazione integrale della procedura aperta in controversia;

quanto al quinto ricorso per motivi aggiunti:

per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato da (...) s.p.a. in relazione all'istanza trasmessa in data 13/06/2025 con cui, alla luce di sopravvenute notizie in merito a vicende penali a carico della società -OMISSIS- s.p.a., si chiede alla medesima S.A. di valutare la persistenza in capo a detta società dei requisiti di integrità e moralità e le condizioni per il mantenimento in gara del medesimo operatore e dell'aggiudicazione del Lotto 3 da ultimo disposta in favore del RTI che la vede capofila ex art. 80, co. 5, lett. c) e c-bis), D.lgs. n. 50/2016;

nonché per l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza mediante un provvedimento espresso e la conseguente condanna di ARIA S.p.A. all'avvio e al compimento del procedimento di verifica dei requisiti così richiesto con adozione di un provvedimento espresso;

nonché, sempre con riferimento al suddetto Lotto 3, per l'accertamento e la declaratoria

- dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato da (...) S.p.A. in ordine alla richiesta dell'informazione di cui all'art. 76, co. 5, lett. a) e d), D.lgs. n. 50/2016 relativa alla data di stipula della convenzione del Lotto 3 della procedura aperta “(...)_2023-OMISSIS-” esercitato dalla ricorrente -OMISSIS- S.r.l. -in proprio nonché in qualità di mandataria del R.T.I. costituito con -OMISSIS- S.p.A. e -OMISSIS--OMISSIS- S.p.A.- con nota a mezzo PEC 01/07/2025 consegnata in pari data ARIA S.p.A., ad oggi inesitata,

- del diritto all'informazione di cui all'art. 76, co. 5, lett. a) e d), D.lgs. n. 50/2016 in ordine alla data di stipula della convenzione del Lotto 3 della procedura aperta “(...)_2023-OMISSIS-” esercitato dalla ricorrente -OMISSIS- S.r.l. -in proprio nonché in qualità di mandataria del R.T.I. costituito con -OMISSIS- S.p.A. e -OMISSIS--OMISSIS- S.p.A.- con nota a mezzo PEC 01/07/2025 consegnata in pari data (...) S.p.A., ad oggi inesitata, con conseguente ordine in ogni caso alla medesima Stazione Appaltante di comunicazione della data di stipula della medesima convenzione; nonché per l'annullamento di tutti gli atti già impugnati col ricorso introduttivo e con gli accessivi motivi aggiunti; e per l'annullamento, con il ricorso incidentale presentato in data 04/10/2024 da -OMISSIS- s.p.a. Società con socio unico e -OMISSIS- -OMISSIS-s.r.l., della Determina 25.7.2024 con cui (...), disponendo l'aggiudicazione del lotto 3, ha posto il RTI -OMISSIS---OMISSIS- al secondo posto in graduatoria;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- -OMISSIS- s.p.a., di -OMISSIS- -OMISSIS-s.r.l., di -OMISSIS- -OMISSIS-a r.l., dell'(...) – ARIA s.p.a., di -OMISSIS- s.p.a. società a socio unico e di -OMISSIS- -OMISSIS-s.r.l.;

Visto il ricorso incidentale proposto da -OMISSIS- s.p.a. società con socio unico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 ottobre 2025 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I. Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha impugnato la Determinazione del 07.05.2024 n. -OMISSIS- di aggiudicazione del Lotto 3 della gara per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali da

destinarsi agli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 e ss.mm.ii, in favore della costituenda società consortile -OMISSIS- -OMISSIS- s.p.a- -OMISSIS- -OMISSIS- s.r.l.. Il bando prevede il vincolo di aggiudicazione di n. 3 lotti nel rispetto dell'ordine decrescente della base d'asta.

II. Con il primo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 25/06/2024 la ricorrente ha impugnato gli stessi atti per ulteriori motivi.

III. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 28/08/2024 la ricorrente ha impugnato la determinazione n. -OMISSIS- del 5/07/2024 di “annullamento dell'aggiudicazione per errore nell'applicazione della formula di attribuzione del punteggio economico” e la nuova aggiudicazione disposta con determinazione n. -OMISSIS-del 25/07/2024 con la quale la ricorrente è regredita al terzo posto, per effetto del ricalcolo in peius del punteggio economico stimato pari a 21,34 (v. verbale n. 13 - doc. 59) punti contro i 28,31 punti in origine assegnati.

IV. Con il terzo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 10/10/2024 la ricorrente ha impugnato la determinazione n. -OMISSIS- del 30/09/2024 di conferma dell'aggiudicazione in favore dell'attuale -OMISSIS- scarl (già società consortile -OMISSIS- -OMISSIS- s.p.a. – -OMISSIS- -OMISSIS-s.r.l.).

V. Con il quarto ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la determinazione 17/03/2025, n. -OMISSIS- –pubblicata il 19/03/2025– e la relativa proposta del RUP 13/03/2025 Prot. IA.-OMISSIS-, con cui (...) ha aggiudicato il lotto 3 a -OMISSIS---OMISSIS- Servizi, sollevando i seguenti motivi di ricorso.

1) Violazione degli artt. 3, 24, 97, 101, 103, 111 e 113 Cost. e dei principi ivi espressi – Violazione dell'art. 2 D.lgs. n. 104/2010 – Violazione dell'art. 1, commi 1, 2 e 2-bis, L. n. 241/1990 – Violazione del canone di buona fede – Violazione del principio del risultato – Violazione del principio di effettività della tutela

giurisdizionale – Difetto istruttorio – Carenza e contraddittorietà della motivazione – Illogicità e irragionevolezza manifeste – Eccesso di potere per sviamento ed anzi abuso di potere.

2) In ordine all'invalidità delle offerte delle concorrenti per il profilo del costo di manodopera e del conteggio delle FTE e in generale delle risorse impegnate nel servizio.

Violazione degli artt. 3, 97 e 117, co. 2, lett. e), Cost.; violazione e/o erronea applicazione delle norme e dei principi in tema di pubbliche gare e della lex specialis di gara; violazione del principio di auto-vincolo (ex latere Amministrazione) e di auto-responsabilità (ex latere operatore) eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, falso presupposto, carenza di motivazione, contraddittorietà della stessa e disparità di trattamento; mancata esclusione di offerte difformi, equivocate, perplesse, non affidabili e incongrue; violazione e falsa applicazione degli artt. 95, co. 10, e 97, commi 3, 5, lett. d), e co. 6, D.lgs. n. 50/2016.

3) Violazione degli artt. 3, 97 e 117, co. 2, lett. e), Cost.; violazione e/o erronea applicazione delle norme e dei principi in tema di pubbliche gare e della lex specialis di gara; violazione del principio di auto-vincolo (ex latere Amministrazione) e di auto-responsabilità (ex latere operatore) eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, falso presupposto, carenza di motivazione. In ordine alla dichiarazione di offerta economica di -OMISSIS- (motivo III.A.1) del II° ricorso per motivi aggiunti – motivo III.B) del terzo ricorso per motivi aggiunti).

4) Violazione degli artt. 3, 97 e 117, co. 2, lett. e), Cost.; violazione e/o erronea applicazione delle norme e dei principi in tema di pubbliche gare e della lex specialis di gara; violazione del principio di auto-vincolo (ex latere Amministrazione) e di auto-responsabilità (ex latere operatore) eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, falso presupposto, carenza di motivazione

sotto altro profilo. In ordine alla mancata offerta di muletti per ciascun Ente destinatario della commessa (motivi III.A.2) e III.B.3) del II° ricorso per motivi aggiunti e motivi II.1) del III° ricorso per motivi aggiunti)

5) Violazione degli artt. 3, 97 e 117, co. 2, lett. e), Cost.; violazione e/o erronea applicazione delle norme e dei principi in tema di pubbliche gare e della lex specialis di gara; violazione del principio di auto-vincolo (ex latere Amministrazione) e di auto-responsabilità (ex latere operatore) eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, falso presupposto, carenza di motivazione sotto ulteriore profilo. In ordine all'indicazione errata da parte di -OMISSIS- scarl (già costituenda Società consortile tra -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-) degli indici di incidenza dei vari servizi di cui si compone la commessa (motivo III.B.1) del II° ricorso per motivi aggiunti – motivo II.5) del III° ricorso per motivi aggiunti).

6) Violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ.; erronea rappresentazione in fatto e in diritto; omessa, erronea e contraddittoria motivazione; illogicità e irragionevolezza manifeste; eccesso di potere per sviamento; violazione dei principi di collaborazione e di buona fede sotto altro profilo (motivo VI del II° ricorso per motivi aggiunti – motivo I del III° ricorso per motivi aggiunti).

7) in vista di ottenere –si ripete in estremo subordine- la rinnovazione integrale della procedura, facendo salvo l'interesse strumentale dei ricorrenti. Violazione degli artt. 3, 97, e 117, co. 2, lett. e), Cost.; violazione del principio di auto-vincolo e di non discriminazione; violazione del canone di correttezza e lesione della concorrenza. Difetto istruttorio e motivazione contraddittoria e carente – motivo VI del II° e del III° ricorso per motivi aggiunti).

VI. Con il quinto ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il silenzio tenuto da (...) nei confronti delle richieste proposte dalla parte ricorrente per i seguenti motivi.

1. IN ORDINE ALL'IMPUGNAZIONE PROPOSTA EX ARTT. 31 E 117

C.P.A. CON RIGUARDO ALL'ATTIVITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI

Violazione dell'art. 2 Legge n. 241/1990 relativo alla richiesta verifica della persistenza dei requisiti di integrità ed affidabilità in capo a -OMISSIS- S.p.A. e quindi con riferimento al RTI da essa costituito in qualità di mandataria con -OMISSIS- -OMISSIS-S.r.l.; violazione degli artt. 3, 97 e 117, co. 1, lett. e) Cost.; violazione dell'art. 80, commi 5, lett. c) e c-bis, e 6 D.lgs. n. 50/2016.

2. IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI CONOSCENZA DELLA DATA DI STIPULA DELLA CONVENZIONE DI CUI ALLA NOTA PEC 01/07/2025.

Violazione dell'art. 76, co. 5, lett. a) e d), D.lgs. n. 50/2016; violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

VII. Con ricorso incidentale depositato in data 04/10/2024 -OMISSIS- s.p.a. società a socio unico e -OMISSIS- -OMISSIS-s.r.l. hanno impugnato in via incidentale la Determinazione n. -OMISSIS-del 25.7.2024 e la nota ARIA 21.8.2024, deducendone l'illegittimità nella misura in cui collocano nella graduatoria finale il RTI di -OMISSIS-s.p.a.

Contro il suddetto atto hanno sollevato i seguenti motivi di ricorso.

1) Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, par condicio, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza e ingiustizia manifeste. errori della commissione nella valutazione dell'offerta del r.t.i. -OMISSIS-. Violazione dell'art. 95 co. 5 del d.lgs. 50/2016. Violazione dei principi di buon andamento, efficienza, economicità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 95 co. 5 e co. 6^ del d.lgs. 50/2016. Violazione dei principi di buon andamento, efficienza, economicità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Inattendibilità del costo della manodopera.

La difesa di (...) ha eccepito l'inammissibilità del rimedio ex artt. 31 e 117 c.p.a. proposto con il quinto ricorso per motivi aggiunti e in subordine ne ha chiesto la

sua reiezione.

-OMISSIS- ha eccepito l'inammissibilità dei ricorsi principali e in subordine ne ha chiesto la reiezione.

VIII. Le parti hanno depositato controdeduzioni e memorie.

IX. In vista dell'udienza di merito del 1° ottobre 2025 la difesa di -OMISSIS- ha chiesto il rinvio della discussione, considerata la connessione di questo con altri ricorsi che investono la stessa gara multilotto. -OMISSIS- si è opposta al rinvio.

X. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 1° ottobre 2025.

DIRITTO

1. L'istanza di rinvio dell'udienza proposta dalla controinteressata -OMISSIS- non può essere accolta in quanto la causa è matura per la decisione e gli effetti del vincolo di aggiudicazione cumulativa limitata a tre lotti si produrrebbero lo stesso nel caso di rinvio della decisione.

2. Il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione in quanto il lotto 3 della procedura è stato aggiudicato con Determinazione n. -OMISSIS- del 07/05/2024 - poi annullata dalla Determinazione n. -OMISSIS- del 05/07/2024 - e quindi aggiudicato nuovamente con Determinazione n. -OMISSIS- del 25/07/2024 alla Costituenda -OMISSIS--OMISSIS---OMISSIS- -OMISSIS-.

L'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione priva la ricorrente di interesse all'impugnazione dell'atto annullato.

3. Alla stessa conclusione deve pervenirsi per il primo ricorso per motivi aggiunti in quanto diretto in via principale nei confronti dello stesso atto.

4. Il secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 28/08/2024, diretto contro la nuova aggiudicazione avvenuta con la determinazione D.G. (...) n. -OMISSIS- del 25/07/2024, ad -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere in quanto la stazione appaltante, con la determinazione n. 104 del 12/02/2025, ha annullato la Determinazione n.

-OMISSIS-del 25/07/2024, con stretto riguardo al lotto 3. L'esclusione è stata confermata con la determinazione n. -OMISSIS- del 11/07/2025.

5. Il terzo ricorso per motivi aggiunti, diretto contro la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 30/09/2024 recante ad oggetto la conferma dell'aggiudicazione del medesimo Lotto 3 in favore della costituenda Società consortile -OMISSIS- -OMISSIS- S.p.A. – -OMISSIS- -OMISSIS-S.r.l., oggi -OMISSIS- scarl è improcedibile per carenza di interesse per le stesse ragioni sopra indicate.

6. Il quarto ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 25/03/2025, avverso la determinazione 17/03/2025, n. -OMISSIS- –pubblicata il 19/03/2025 - con cui (...) ha aggiudicato il lotto 3 a -OMISSIS---OMISSIS- Servizi, è infondato nella parte in cui contesta l'offerta aggiudicataria e il calcolo del punteggio economico ed è inammissibile per le altre censure, sulla scorta delle ragioni di seguito esposte.

6.1 Il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta lo scorretto esercizio del potere da parte della stazione appaltante, anche a seguito delle pronunce del Tar e del Consiglio di Stato relative ad un altro lotto, è inammissibile per genericità in quanto non contesta singole condotte della stazione appaltante in modo puntuale bensì piuttosto un generale clima di confusione e di inottemperanza non definito in modo tale da individuare l'illegittimità derivata dall'attuale aggiudicazione. A ciò si aggiunge che, nel quinto ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente afferma incidenter tantum che “la determinazione n. -OMISSIS-/2025, [che] esautora anche il primo motivo del IV° ricorso per motivi aggiunti in merito all'abnorme aggiudicazione della gara al RTI -OMISSIS- in difetto della rinnovazione della valutazione dei requisiti di -OMISSIS---OMISSIS-”.

6.2 Il secondo motivo di ricorso, con il quale contesta il costo della manodopera ed il conteggio delle FTE (“full time equivalent”) e in generale delle risorse impegnate nel servizio di -OMISSIS- è infondato.

6.2.1 Riguardo alla manodopera offerta dal r.t.i. -OMISSIS-, le ricorrenti principali

deducono alcune contraddittorietà.

Sul punto il TAR ha chiesto con l'ordinanza 30.1.2025 n. -OMISSIS- la riconvocazione della commissione di gara richiedendo i seguenti chiarimenti: “riguardo all’offerta -OMISSIS-, sulle ragioni della scelta di non applicare per la valutazione di computo delle risorse umane effettivamente disponibili il divisore indicato dal contratto collettivo per i metalmeccanici e riferito alle ore individuali mediamente lavorate anziché al monte ore pro capite teorico, nonché sulle ragioni della differenza tra offerta tecnica ed economica del monte ore complessivo di lavoro”. La commissione ha risposto con il Verbale -OMISSIS- del 10/02/2025, redatto dalla Commissione Giudicatrice e la Nota del RUP Prot. IA.-OMISSIS-datata 11/02/2025 depositati in data 14/02/2025 nel quale ha distinto il calcolo delle unità di lavoro annue (FTE) teoriche e il calcolo delle unità effettive: le prime da indicare nell’offerta tecnica e riferite al contratto collettivo Multiservizi, che prevede la parametrizzazione del personale sulla base di 2.088 ore di lavoro annue, le seconde da indicare nell’offerta economica in funzione del reale costo di manodopera, paramtrate secondo le indicazioni del contratto collettivo applicato dall’operatore. La duplice indicazione corrisponde alle regole della gara, secondo le quali “qualora un operatore economico concorrente applichi un contratto differente dal CCNL Multiservizi dovrà indicare sia le FTE espresse nel rispetto del CCNL Multiservizi che del CCNL applicato”. Pertanto -OMISSIS- ha indicato nell’offerta tecnica le FTE teoriche, residenti e non residenti, e le FTE effettive nell’offerta economica, queste ultime paramtrate secondo le clausole del CCNL Metalmeccanici applicato dalla ditta.

La ricorrente contesta la discrasia tra offerta tecnica ed offerta economica in quanto -OMISSIS- dichiara nell’offerta tecnica 36,53 FTE teoriche residenti e non residenti corrispondenti a n. 47,67 FTE reali, mentre nell’offerta economica, alle pagine 8 e 9, l’operatore economico giustifica il costo di 32 FTE residenti reali e di solo n. 2,5 FTE non residenti “esterne”. Ne consegue, secondo la ricorrente, che

non risultano contabilizzate ben n. 13,17 FTE effettive non residenti. Nei verbali n-OMISSIS- -OMISSIS- la Commissione Giudicatrice avrebbe ritenuto corretta la giustificazione del costo della manodopera proposta dal RTI -OMISSIS-, sull'assunto per cui l'offerta economica dovrebbe remunerare le sole figure professionali residenti e non anche quelle trasversali non dedicate esclusivamente all'appalto, mentre secondo la ricorrente anche tali figure trasversali concorrono a integrare l'organico di commessa garantito e dunque costituiscono un costo certo della commessa che deve essere giustificato.

6.2.2 Dall'analisi dei verbali -OMISSIS- -OMISSIS- e della relazione del RUP in data 11.02.2025 risulta che dal bando di gara sono richieste per l'offerta tecnica le FTE teoriche determinate sul monte ore annuo riferito al contratto collettivo Multiservizi e non le FTE effettive, per ragioni di omogeneità della valutazione.

Nell'offerta economica, invece, per la quantificazione del costo della manodopera occorre tener conto del monte ore annuo riferibile al contratto collettivo applicato dall'impresa, in quanto solo quest'ultimo esprime il reale impegno assunto dalla concorrente in sede di gara.

Nel caso di specie l'aggiudicataria ha indicato le FTE effettive nell'offerta economica in 32,3 rispetto alle FTE teoriche indicate nell'offerta tecnica in 35,22, secondo quanto rilevato dalla relazione del RUP pag. 8. Tale discrasia, di valore relativo, è stata giustificata con riferimento alla presenza di professionisti non residenti per i quali non è stato calcolato un coinvolgimento pieno nell'appalto.

La costruzione dell'offerta tecnica sulla base delle FTE teoriche giustifica l'esistenza di una differenza con le FTE dell'offerta economica, che non possono che essere quelle effettive, le quali, a loro volta, sono inferiori. Ugualmente l'esistenza di personale non residente specificatamente indicato giustifica una riduzione della spesa in quanto si tratta di lavoratori solo in parte destinati alla commessa.

Il calcolo delle FTE nell'offerta aggiudicataria è corretto, giacchè il r.t.i. -OMISSIS-

ha utilizzato il numero di ore annue teoriche risultanti dalle tabelle ministeriali per il contratto collettivo Multiservizi e ha determinato il costo effettivo con riferimento al parametro del contratto collettivo Metalmeccanici applicato dalla ditta, in ossequio alla disciplina di gara come chiarita dalla stazione appaltante nella risposta al quesito n. 53.

Non essendo richiesto altro dalla disciplina di gara, non trova riscontro la pretesa della società ricorrente di un diverso calcolo delle risorse di personale, residente e non (“pur impiegate stabilmente nella commessa e sebbene concorrano a integrare l’organico di commessa”), con aumento delle FTE. Infatti il monte ore annue teoriche lavorate è quello indicato nell’offerta tecnica ed è corrispondente alle tabelle ministeriali riferite ai parametri del contratto Multiservizi, in conformità alle regole di gara, e non è contestato d’irregolarità, mentre l’offerta economica formula il calcolo del costo del lavoro secondo i differenti parametri del contratto collettivo Metalmeccanici (applicato dalla ditta ai suoi lavoratori).

A ciò si aggiunge che, come evidenziato dalla difesa della controinteressata, la previsione del bando che l’offerta tecnica fosse redatta in FTE teoriche ha comportato che anche la stessa ricorrente ha indicato nell’offerta economica un numero di FTE effettive inferiori.

6.2.3 Il motivo è poi inammissibile per carenza di interesse a ricorrere nella parte in cui contesta l’offerta di -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, giacché la suddetta ditta è stata esclusa dalla gara.

6.3 Con ulteriore motivo l’offerta del r.t.i. -OMISSIS- è contestata laddove omette di calcolare la percentuale delle forniture. Il motivo è palesemente infondato, giacché l’appalto oggetto della gara non contempla forniture.

6.4. Il quarto motivo di impugnazione, relativo alla mancata offerta di muletti “residenti”, è infondato.

La presenza di muletti fissi nelle sedi ospedaliere non è richiesto dal bando di gara, il quale fa riferimento alla “garanzia” dell’arrivo in giornata delle apparecchiature

sostitutive, come ammesso dalla stessa ricorrente, con la conseguenza che è sufficiente che in caso di rottura o mal funzionamento la sostituzione avvenga in giornata.

6.5. Il quinto motivo di impugnazione, relativo all'offerta di -OMISSIS- scarl (già costituenda Società consortile tra -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-), è inammissibile per carenza di interesse a ricorrere a causa dell'esclusione della ditta dalla gara.

6.6 Il sesto motivo di impugnazione (erroneamente indicato come V) è inammissibile in quanto ripropone un motivo diretto contro altro atto di aggiudicazione, ormai annullato, che aveva comportato la retrocessione di una posizione della ricorrente, effetto poi venuto meno per l'esclusione di -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, senza indicare quale sia la ragione dell'attuale lesività dell'atto stesso. Infatti, secondo la ricorrente “La formula –così come scritta e testé riepilogata– è stata applicata con esito vittorioso in favore di -OMISSIS- -OMISSIS---OMISSIS- -OMISSIS-con posizionamento quale 2° in graduatoria di -OMISSIS---OMISSIS---OMISSIS- per i 28,31 punti ottenuti per l'o.e. (oggi retrocessa al 3° posto)”.

6.7 Il settimo motivo di impugnazione (erroneamente indicato come VI) con il quale la ricorrente sostiene che “la S.A. –senza alcuna spiegazione– ha proceduto alla modificazione della formula aritmetica dettata dalla lex specialis per l'assegnazione dei punteggi economici e non già a una sua interpretazione salvifica, come pure da essa sostenuto” è inammissibile per difetto di interesse in quanto la ricorrente non chiarisce quale effetto la sua impugnazione produrrebbe sull'attuale aggiudicazione.

6.7.1 In ogni caso il motivo è infondato anche nel merito.

Con tale motivo la ricorrente in via principale contesta l'applicazione della formula non lineare per l'attribuzione del punteggio economico definita dall'art. 23 del disciplinare. La stazione appaltante si era determinata a rivedere l'applicazione della

formula a seguito di contestazioni della stessa presentate da -OMISSIS- e da altre imprese concorrenti alla gara multilotto (DD 5.7.2024 n. -OMISSIS-).

La commissione giudicatrice, riconvocata, ha riscontrato l'errore tecnico nell'applicazione automatica della formula, causato da un malfunzionamento della piattaforma elettronica Sintel utilizzata nell'attribuzione dei punteggi, consistente nell'aver calcolato la media ponderata prevista (media dei valori stabiliti per ciascuno degli enti serviti in ciascun lotto) sulle sole offerte in gara e non anche sulla base d'asta. Se è vero che la formulazione letterale dell'art. 23 del disciplinare può facilitare l'errore (laddove il riferimento alla media ponderata non è ripetuto per la base d'asta), la logica esclude la compatibilità in comparazione di due valori dissimili di costo (l'uno definito con media ponderata e l'altro assoluto) che dovrebbe condurre al valore del ribasso per ciascuna offerta (R_i), dove $R_i = BA - OT$, ossia la differenza tra la base d'asta e l'offerta economica del concorrente i -esimo. È d'immediata evidenza che la definizione di R_i non sarebbe possibile da una differenza di valori dissimili (il primo non ponderato e l'altro sì), la quale inoltre darebbe esiti in contrasto con le linee guida ANAC che escludono l'attribuzione di punteggio a offerte che non presentino ribassi sulla base d'asta. Restando alla fattispecie in esame, infatti, la differenza tra base d'asta non ponderata e media ponderata dei costi offerti per ciascun ente del lotto ad offerta priva di ribasso e perciò identica al costo a base di gara (ossia costi identici che nella logica, e nella matematica, dovrebbero vicendevolmente annullarsi nel rapporto differenziale volto a stabilire il valore del ribasso) darebbe invece esiti di segno positivo che tradotti nella formula non lineare di cui all'art. 23 condurrebbero al punteggio economico di 28,18, quasi prossimo al punteggio massimo (che invece andrebbe riconosciuto all'offerta con ribasso maggiore). Un esito del tutto aberrante sotto il profilo logico.

Riconoscendo l'errore la commissione di gara ha ricalcolato i punteggi economici delle offerte concorrenti con la ponderazione della base d'asta (secondo il criterio

di cui all'art. 23 del disciplinare) e riformulato la graduatoria, sostituendola con l'altra recepita in autotutela dalla stazione appaltante (con DD 25.7.2024 n. 804, impugnata con il secondo ricorso per motivi aggiunti), che ha seguito linee di logica interpretativa e di economia procedimentale nella conservazione della procedura di gara con emenda dell'errore e conseguente modifica. ARIA ha dato seguito alle contestazioni di -OMISSIS- nel secondo ricorso per motivi aggiunti, così privando di utilità il rilievo ivi contenuto circa un mancato contraddittorio e avviando una nuova procedura di verifica conclusa con la conferma del calcolo qui oggetto di contestazione.

Il percorso seguito dalla stazione appaltante nel rivedere il calcolo del punteggio economico risponde a logica, è volto a superare incongruenze ed è corretto nel profilo procedimentale. Il motivo, pertanto, non può essere accolto.

Ciò a prescindere dal carattere generico della censura, e quindi da una valutazione sull'ammissibilità del motivo, posto che la ricorrente non argomenta in ordine al vantaggio che le deriverebbe dalla diversa formulazione del calcolo del punteggio economico, la quale in un primo tempo aveva condotto alla graduatoria annullata in autotutela dalla stazione appaltante con la DD n. 804, in cui il r.t.i. -OMISSIS- non era stato comunque classificato in posizione vincente. Ed a prescindere dalle perplessità che investono l'autentico interesse di -OMISSIS- a sostenere la censura, laddove nell'atto introduttivo del presente giudizio, contestando la precedente graduatoria in cui il r.t.i. -OMISSIS- era collocato al secondo posto, aveva invece dedotto l'illegittimità del calcolo del punteggio economico nella formulazione precedente alla correzione tacciata d'illegittimità nel secondo, terzo e quarto atto di motivi aggiunti.

7. Con il quinto ricorso per motivi aggiunti la ricorrente contesta, in primo luogo, la violazione dell'art. 2 Legge n. 241/1990 relativo alla richiesta verifica della persistenza dei requisiti di integrità ed affidabilità in capo a -OMISSIS- S.p.A. e quindi con riferimento al RTI da essa costituito in qualità di mandataria con

-OMISSIS- -OMISSIS-S.r.l.; violazione degli artt. 3, 97 e 117, co. 1, lett. e) Cost.; violazione dell'art. 80, commi 5, lett. c) e c-bis, e 6 D.lgs. n. 50/2016.

La ricorrente contesta che il 13/06/2025, quindi dopo la conclusione della gara, è stato dato ampio risalto dai mass media alle indagini penali avviate dalla Procura di Palermo con riferimento a fattispecie definite di “corruzione sistemica” nell’ambito degli appalti sanitari della Regione Sicilia le quali hanno coinvolto la Società -OMISSIS-.

L’azione contro il silenzio è inammissibile in quanto in contrasto con l’azione impugnatoria instaurata con il presente giudizio.

Infatti l’azione di annullamento presuppone che la stazione appaltante abbia già esercitato il suo potere mentre, con l’azione contro il silenzio si contesta il mancato esercizio del potere per fatti che attendono una decisione dell’amministrazione.

Ne consegue che le due azioni sono del tutto incompatibili e non possono essere instaurate in un unico giudizio né l’errore può essere emendato dal giudice mediante una separazione delle azioni, trattandosi di riti diversi. Infatti ove il legislatore ha voluto permettere la contemporanea proposizione di azioni con riti diversi, come nel caso dell’impugnazione degli atti di gara e dell’accesso, lo ha fatto espressamente.

L’inammissibilità del ricorso rileva anche perché gli eventi successivi all’aggiudicazione del contratto non inficiano la procedura di gara, potendo al più interessare la successiva fase della stipula ed essere fatti valere nella sede giurisdizionale competente a valutarla. Altresì considerando come, per indirizzo consolidato, nessun rilievo possono avere le sole notizie di stampa nel giudizio sui requisiti di moralità delle imprese concorrenti a gare per l’affidamento di contratti pubblici.

7.1 Nessun rilievo, poi, può avere ai fini dell’interesse all’aggiudicazione della gara la deduzione, contenuta nel quinto atto di motivi aggiunti, circa l’impedimento a conoscere la data di stipula della convenzione (asserito da -OMISSIS-). Anche per

questo profilo il ricorso è inammissibile.

8. In definitiva quindi i ricorsi principali vanno in parte dichiarati improcedibili, in parte inammissibili e in parte respinti, così come indicato in motivazione.

9. Il ricorso incidentale depositato in data 04/10/2024 da -OMISSIS- s.p.a e -OMISSIS- -OMISSIS-s.r.l. è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere in quanto subordinato all'accoglimento del ricorso principale o dei motivi aggiunti.

10. Con assorbimento di ogni altra questione pregiudiziale.

11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a favore dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti s.p.a. e di -OMISSIS- s.p.a., mentre possono essere compensate nei confronti delle altre parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:

- a) dichiara improcedibili il ricorso introduttivo, il primo, il secondo e il terzo ricorso per motivi aggiunti;
- b) rigetta in parte e in parte dichiara inammissibile il quarto ricorso per motivi aggiunti;
- c) dichiara inammissibile il quinto ricorso per motivi aggiunti;
- d) dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Condanna la parte ricorrente in via principale a corrispondere all'(...) s.p.a. e a -OMISSIS- s.p.a. le spese processuali nella misura di euro 10.000,00 ciascuna.

Compensa le spese con le altre parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei

diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore

Marilena Di Paolo, Referendario

L'ESTENSORE

Alberto Di Mario

IL PRESIDENTE

Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.